CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 aprile 2004 (06.05)
(OR. EN)

8958/04

CRIMORG 36
TELECOM 82

NOTA INTRODUTTIVA

di:	Repubblica francese, Irlanda, Regno di Svezia e Regno Unito
in data:	28 aprile 2004
al:	Javier Solana, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Progetto di decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo

Signor Segretario Generale,

a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea, ci pregiamo di trasmetterLe una proposta della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di un progetto di decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo.

Le saremmo grati di provvedere, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio, alla pubblicazione dell'iniziativa nella Gazzetta ufficiale e alla sua trasmissione al Parlamento europeo per ottenerne il parere.

(Formula di cortesia).

Firmato:

Pierre SELLAL
Rappresentante Permanente
della Francia

Anne ANDERSON
Rappresentante Permanente
dell'Irlanda

Sven-Olof PETERSSON
Rappresentante Permanente
della Svezia

John GRANT
Rappresentante Permanente
del Regno Unito

Progetto di decisione quadro
sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. Un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia implica che provveda in modo adeguato alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati.

2. Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000, la Commissione europea nel quadro di controllo e il Parlamento europeo nella risoluzione del 19 maggio 2000 chiedono un intervento nel settore della criminalità ad alta tecnologia.

3. Le conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 esortano a provvedere affinché le autorità di contrasto possano indagare su atti criminali che implicano l'uso di sistemi di comunicazione elettronica e a perseguirne gli autori, mantenendo comunque un equilibrio tra la protezione dei dati personali e l'esigenza delle autorità di contrasto di accedere ai dati per condurre indagini sulla criminalità. Nelle conclusioni del Consiglio del 19 dicembre 2002 si è rilevato che a motivo dell'importante aumento delle possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all'uso di queste ultime costituiscono attualmente uno strumento particolarmente importante e prezioso nella prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, in particolare criminalità organizzata e terrorismo.

4. Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha dato mandato al Consiglio di esaminare misure relative all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei prestatori di servizi affinché possano essere adottate entro il giugno 2005.

5. È indispensabile conservare i dati presenti sulle reti pubbliche di comunicazione, generati da una comunicazione - nel prosieguo, i dati - a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati che comportano l'uso di sistemi di comunicazione elettronica. La presente proposta si riferisce solo ai dati generati da una comunicazione e non a quelli che costituiscono il contenuto di un'informazione comunicata. In particolare, occorre conservare i dati per risalire alla fonte del contenuto illecito - ad esempio pedopornografico, razzista o xenofobo - o alla fonte di attentati ai sistemi d'informazione e per identificare chi ricorre alle reti di comunicazione elettronica a fini di criminalità organizzata e di terrorismo.

6. La custodia di dati particolari relativi a determinate persone in particolari in particolari casi non basta a soddisfare i suddetti requisiti. Nelle indagini, può capitare di riuscire a identificare i dati necessari o la persona in questione soltanto dopo molti mesi o addirittura anni dalla comunicazione iniziale. Occorre pertanto conservare alcuni tipi di dati, già trattati e memorizzati a fini commerciali, di fatturazione, o per un altro scopo legittimo, per un ulteriore periodo di tempo nell'eventualità che possano risultare necessari per una futura indagine penale o procedimento giudiziario. La presente decisione quadro riguarda pertanto la conservazione dei dati e non la loro custodia.

7. Riconoscendo l'importanza della necessità di conservare i dati, la direttiva 2002/58/CE consente all'articolo 15 di adottare misure legislative che prevedono che, a determinate condizioni, i dati siano conservati a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati. La presente decisione quadro non si riferisce agli altri obiettivi indicati all'articolo 15 della direttiva e non prevede pertanto regole sulla conservazione dei dati per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, né si riferiscono all'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica se non costituisce reato.

8. Vari Stati membri hanno varato normative sulla conservazione a priori di dati a fini di prevenzione, ricerca, accertamento o perseguimento della criminalità e dei reati; in altri Stati membri vi si sta provvedendo. Il contenuto di queste normative varia notevolmente tra gli Stati membri.

9. Le differenze nelle normative degli Stati membri nuocciono alla cooperazione tra le autorità competenti in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati. Ai fini di un'effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, occorre dunque che tutti gli Stati membri provvedano a conservare taluni tipi di dati per un certo periodo di tempo, secondo precisi parametri, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione degli altri Stati membri conformemente agli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Sono compresi anche gli strumenti non adottati in base a tale titolo, ma ai quali gli Stati membri hanno aderito e ai quali è fatto riferimento negli strumenti della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

10. Tale conservazione a priori dei dati e loro relativo accesso possono costituire un'ingerenza nella vita privata delle persone. Tuttavia, tale ingerenza non viola le norme internazionali applicabili al diritto al rispetto della vita privata e alla gestione dei dati personali contenute, in particolare, nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, nella convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, e nelle direttive 95/46/CE, 97/66/CE e 2002/58/CE, in cui tale ingerenza è prevista dalla legge e, in caso di necessità, deve essere appropriata, strettamente proporzionata allo scopo perseguito, necessaria in una società democratica ed essere soggetta ad idonee garanzie a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo.

11. Tenendo conto della necessità di garantire che i dati siano conservati a priori in modo efficace e armonizzato e di lasciare agli Stati membri ampio margine per le rispettive valutazioni, viste le differenze tra i vari ordinamenti di giustizia penale, è opportuno fissare parametri per la conservazione a priori dei dati.

12. I dati possono essere conservati a priori per vari periodi di tempo a seconda del tipo. Il periodo di conservazione per ciascun tipo di dati sarà subordinato alla loro utilità in ordine alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, e ai costi per conservarli. Il periodo di conservazione è proporzionato alla necessità di tali dati a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati a fronte dell'ingerenza nella vita privata che tale conservazione comporterebbe se i dati in questione fossero diffusi.

13. La stesura di elenchi dei tipi di dati da conservare deve riflettere un equilibrio tra i vantaggi di tale conservazione ai fini della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati e il livello di ingerenza nella vita privata che ne deriva.

14. La decisione quadro non si applica all'accesso ai dati al momento della trasmissione, ossia attraverso il controllo, l'intercettazione o la registrazione di telecomunicazioni.

15. Gli Stati membri devono garantire che l'accesso ai dati conservati tenga conto delle norme sulla tutela della vita privata sancite dal diritto internazionale.

16. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione della presente decisione quadro comporti consultazioni adeguate con il settore dell'industria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Finalità e campo d'applicazione

1. La presente decisione quadro intende agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale mediante un ravvicinamento delle normative degli Stati membri sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati dai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo.

2. La presente decisione quadro non si applica al contenuto degli scambi di comunicazioni, né alle informazioni ottenute mediante una rete di comunicazione elettronica laddove definito dalla normativa nazionale.

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1, per quanto riguarda la prevenzione della criminalità e dei reati, come motivo per conservare dati trattati e memorizzati, se in seguito a una procedura o consultazione nazionale non ritiene tale obiettivo accettabile. Lo Stato membro che in qualsiasi momento, decida di valersi di tale deroga, deve informarne il Consiglio e la Commissione.

4. La presente decisione quadro lascia impregiudicate:

- le norme applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'intercettazione e registrazione delle telecomunicazioni;

- le attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza nazionale (ossia la sicurezza dello Stato);

- le norme nazionali relative alla conservazione di tipi di dati non detenuti dai fornitori di servizi di comunicazione ai fini commerciali.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

   a) per "dati" s'intendono i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/58/CE nonché i dati relativi agli abbonati e quelli relativi agli utenti collegati ai suddetti dati;

   b) per "dati relativi agli utenti" si intendono i dati riguardanti qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

   c) per "dati relativi agli abbonati" si intendono i dati riguardanti qualsiasi persona fisica che si abboni ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza aver necessariamente utilizzato il servizio.

2. Ai fini della presente decisione quadro i dati comprendono:

   a) i dati necessari a rintracciare e identificare la fonte della comunicazione, ossia estremi personali, coordinate elettroniche e informazioni che identificano i servizi cui la persona è abbonata;

   b) i dati necessari a identificare l'instradamento e la destinazione della comunicazione;

   c) i dati necessari a identificare giorno, ora e durata della comunicazione;

   d) i dati necessari a identificare la telecomunicazione;

e) i dati necessari a identificare il dispositivo di comunicazione o presunto tale;

f) i dati necessari a identificare l'ubicazione all'inizio e durante tutta la comunicazione.

3. I dati comprendono i dati generati dai servizi forniti nell'ambito delle seguenti infrastrutture, architetture e protocolli di comunicazione:

a) la telefonia esclusi i servizi di messaggi brevi, i servizi dei media elettronici e i servizi di messaggeria multimediale;

b) i servizi di messaggi brevi, i servizi dei media elettronici e i servizi di messaggeria multimediale prestati in quanto parte di un servizio di telefonia;

c) i protocolli internet compresi la posta elettronica, le tecnologie di voce su internet, il World Wide Web, i protocolli di trasferimento file, i protocolli di trasferimento su rete, i protocolli di trasferimento di ipertesti, i servizi vocali su banda larga e i sottoinsiemi di numeri di protocolli internet - dati relativi alla traduzione dell'indirizzo di rete.

4. Gli sviluppi tecnologici futuri che facilitano la trasmissione delle comunicazioni rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione quadro.

Articolo 3

Conservazione dei dati

Ai fini della prestazione di cooperazione giudiziaria in materia penale, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare che i dati trattati e memorizzati dai fornitori di servizi su una rete pubblica di comunicazione o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, compresi i dati relativi agli abbonati e quelli relativi agli utenti collegati ai suddetti dati, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

Articolo 4

Tempi di conservazione dei dati

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i dati siano conservati per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi a decorrere dalla loro generazione. Gli Stati membri possono prevedere tempi di conservazione dei dati più lunghi in funzione dei criteri nazionali, purché tale conservazione costituisca una misura necessaria, adeguata e proporzionata nell'ambito di una società democratica.

2. Uno Stato membro può decidere di derogare al paragrafo 1 per i tipi di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativamente ai metodi di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), se in seguito a una consultazione nazionale non ritiene accettabili i tempi di conservazione stabiliti al paragrafo 1. Lo Stato membro che, in qualsiasi momento, decida di valersi di tale deroga deve informarne il Consiglio e la Commissione precisando i tempi adottati in alternativa per i tipi di dati in questione. La deroga dev'essere riesaminata ogni anno.

Articolo 5

Accesso ai dati ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale

La richiesta che uno Stato membro trasmette ad un altro Stato membro per accedere ai dati di cui all'articolo 2 è presentata e trattata in conformità agli strumenti sulla cooperazione giudiziaria in materia penale adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo assenso alla richiesta di accesso ai dati alle condizioni applicabili in un analogo caso nazionale.

Articolo 6

Protezione dei dati

Ciascuno Stato membro provvede a che ai dati conservati a norma della presente decisione quadro si applichino almeno i seguenti principi in materia di protezione dei dati ed istituisce la possibilità di ricorsi giurisdizionali conformi alle disposizioni del capo III "Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni" della direttiva 95/46/CE:

a) le autorità competenti accedono, caso per caso, ai dati per finalità determinate, esplicite e legittime, in conformità della normativa nazionale; i dati sono successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

b) i dati sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vi si accede; sono trattati lealmente e lecitamente;

c) i dati cui le autorità competenti accedono sono conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;

d) sono tutelate la riservatezza e l'integrità dei dati;

e) i dati cui si accede sono esatti; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

Articolo 7

Sicurezza dei dati

Ciascuno Stato membro provvede a che ai dati conservati a norma della presente decisione quadro si applichino almeno i seguenti principi in materia di sicurezza dei dati e a che sia tenuto conto dell'articolo 4 della direttiva:

a) i dati conservati sono della stessa qualità di quelli sulla rete;

b) i dati sono soggetti a misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantirne la protezione dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;

c) tutti i dati sono distrutti al termine del periodo di conservazione, ad eccezione dei dati cui si accede e di cui è disposta la custodia;

d) ciascuno Stato membro stabilisce nella normativa nazionale la procedura da seguire per accedere ai dati conservati e per custodire i dati cui si accede.

Articolo 8

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro anteriormente al [... giugno 2007] entro due anni dalla data di adozione.

Anteriormente a detta data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma del presente articolo.

Anteriormente al [... 1°gennaio 2008] la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

_____